

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con n. 2 operatori, suddiviso in n. 2 Lotti biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, da autorizzare annualmente, per l'esecuzione di attività di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo e degli impianti a servizio degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ACCORDO QUADRO

- **l'ASL di Viterbo**, con sede legale in Viterbo, Via Enrico Fermi, 15, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01455570562, (di seguito, "**Committente**"), rappresentata nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni, delegata dal Legale Rappresentante dell'ASL di Viterbo, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni, la quale dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula;

E

- l'operatore economico ..., con sede legale in ..., capitale sociale € ..., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ... al n. REA ..., Codice fiscale ..., Partita IVA n. ..., in persona del legale rappresentante ... (di seguito, "**Appaltatore**");

PREMESSO CHE

- a) questa Amministrazione ha deciso di affidare la: "manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo e degli impianti a servizio degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022, n. 256 GURI n. 183 del 8 agosto 2022.
- b) La presente procedura aperta è stata interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>.
- c) L'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- d) I luoghi di svolgimento sono tutti gli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo, presenti o futuri [codice NUTS ITE41].
- e) i) Previa pubblicazione del bando di gara **su piattaforma telematica STELLA** del ..., inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ... e pubblicato sulla stessa al n. ... del ..., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. ... del ..., sul Profilo dell'ASL di Viterbo, quest'ultima ha indetto ed

aggiudicato la “*Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con n. 2 operatori, suddiviso in n. 2 Lotti biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, da autorizzare annualmente, per l'esecuzione di attività di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo e degli impianti a servizio degli immobili di proprietà o nella disponibilità della ASL di Viterbo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, (di seguito, la “**Procedura**”);

- f) La suddetta Procedura è stata indetta dall'ASL di Viterbo, quale Stazione Appaltante, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, il “**Codice dei Contratti**”), due accordi quadro (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- g) Il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra l'ASL di Viterbo e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Capitolato special d'appalto;
- h) La Tabella allegata come *sub Allegato I* al presente Accordo Quadro riporta, l'elenco degli immobili oggetto del presente.
- i) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- j) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di Lavoro (di seguito, “**OdL**”) che potranno essere emessi dall'ASL di Viterbo per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro;
- k) A tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi;
- l) Ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- m) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture - UTG di competenza, dell'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, l'ASL di Viterbo recederà dal presente Accordo Quadro, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito

con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare di gara e dai relativi allegati.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando, il Disciplinare di gara, e tutti i relativi allegati, incluso l'eventuale format di OdL e lo Schema di Contratto Specifico, con i relativi allegati;
- le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
- gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
- le risposte alle richieste di chiarimento;
- il provvedimento di aggiudicazione;
- Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, ai prezzi in vigore al momento dell'emissione dell'ODL, nell'ordine sotto riportato.

3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro ai sensi del presente Accordo Quadro.

5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdL e lo schema di Contratto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di cui al Lotto I/2
CIG: ...
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali vengono affidati agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdL, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdL stesso, a stipulare uno o più Contratti Specifici relativi a lavori.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Committente non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdL.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, il Committente sarà tenuto ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è pari al valore massimo stimato dei lavori

relativi agli Interventi ricompresi nei lotti assegnati, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito “**Valore Massimo Stimato Lavori**”), maggiorato del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto dell'importo accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, “**Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ**”).

2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € ... (Euro .../00), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, degli Interventi ricadenti nel lotto ...

3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, che costituisce il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, è pari a € ... (Euro .../10), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € ... (Euro /00) maggiorato del 10% (dieci per cento).

4. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici anche a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

5. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna il Committente ad emettere OdL e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.

6. Il Committente può emettere OdL nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore.

7. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino

2. Tale termine potrà essere prorogato per 2 (due) anni o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione di una nuova procedura di affidamento del medesimo servizio.

3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.

5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno attiverà

mediante OdL e gli OdL potranno essere emessi dal Committente sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdL, emesso dal Committente in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdL E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Committente emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un Ordine di Lavoro con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'Ordine di Lavoro sarà allegato, dal Committente, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo, messa a disposizione dal Committente;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
3. I Contratti Specifici saranno stipulati "*a corpo*" ovvero "*a misura*", secondo quanto specificato dal Committente all'atto dell'emissione dell'Ordine di Lavoro.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato special d'appalto, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

2. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Committente, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

4. L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Committente e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni.

3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato in base al prezzario individuato ai sensi del Capitolato special d'appalto, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdL, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori Esterni.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Committente, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Committente, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del Disciplinare di gara e del Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara e dal Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Disciplinare di gara e dal Capitolato special d'appalto, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.

2. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Si rimanda a quanto previsto, in merito, dal Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 42 del Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 43 del Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 44 del Capitolato special d'appalto.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Nel caso in cui l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con il Committente e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.

2. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma.

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che il Committente possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Committente e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato special d'appalto, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare di gara, ii) Capitolato special d'appalto, iii) Accordo Quadro, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari contenute nell'Ordine di Attivazione e nel Contratto Specifico. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Committente e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"*Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*" - disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 3) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti dei singoli Ordine di Lavoro, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto, composto da n. 12 facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

ASL di Viterbo

Il presente documento è firmato digitalmente da ..., ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

APPALTATORE ...

Il presente documento è firmato digitalmente da ..., ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 3 – (Importo dell'Accordo Quadro)
- Articolo 6 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)
- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)
- Articolo 9 – (Varianti)
- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 – (Penali)
- Articolo 14 – (Recesso)
- Articolo 15 – (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Modifica della compagine)
- Articolo 18 – (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 22 – (Miscellanea e Foro Competente)

APPALTATORE ...

Il presente documento è firmato digitalmente da ..., ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..